

## **REGIONE UMBRIA**

**L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.**

*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.*

---

Publicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 2008, n. 59.

---

### **Capo I – Oggetto**

#### **Art. 1**

*Oggetto.*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria.

---

### **Capo II - Funzioni e competenze del Consiglio delle Autonomie locali <sup>(a)</sup>**

#### **Art. 2**

*Funzioni e competenze <sup>(a)</sup>.*

1. Il CAL, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio:

a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale di cui all'articolo 18, comma 1-bis, dello Statuto regionale;

b) sul disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione;

c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

2. Il CAL inoltre:

a) può esprimere, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa o del Presidente della Giunta regionale o di una Commissione consiliare, osservazioni su atti, da sottoporre all'Assemblea legislativa per l'approvazione, diversi da quelli di cui al comma 1;

b) svolge attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui temi che interessano gli enti locali o le relazioni degli enti locali con la Regione o con lo Stato;

c) rappresenta alla Regione le istanze degli enti locali nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

d) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

e) esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 35, comma 1 dello Statuto regionale;

f) [esprime parere obbligatorio non vincolante alla Giunta regionale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale;]<sup>(4)</sup>

g) svolge tutte le altre funzioni o competenze previste dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

h) trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulla propria attività dell'anno solare precedente.

3. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente dell'Assemblea legislativa, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

---

(2) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Funzioni del consiglio delle autonomie locali».

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Funzioni. 1. Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto regionale.

2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:

a) i piani regionali di sviluppo;

b) la programmazione regionale;

c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

d) l'allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, nonché i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

e) il recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea di cui all'*articolo 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23* (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

f) l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'*articolo 16 della L.R. n. 23/2007*;

g) l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all'*articolo 28 della L.R. n. 23/2007*.

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:

a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;

b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2, lettera e) e 3, lettera b).

5. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».

(4) Lettera abrogata dall'*art. 271, comma 1, lettera r), L.R. 21 gennaio 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

### **Art. 3**

#### *Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL<sup>o</sup>.*

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmette l'atto al CAL richiedendo il parere di cui al medesimo articolo 2, salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 7.

2. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) o dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a). Sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I termini di cui al comma 2, nei casi di urgenza, sono ridotti fino alla metà su motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, si prescinde dal parere del CAL. Il parere reso oltre il termine, ma comunque prima della conclusione dell'esame dell'atto da parte della Commissione consiliare, assume valore di osservazioni che possono essere considerate e valutate dalla stessa Commissione.

5. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva degli atti di propria competenza tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, può richiedere il parere al CAL. In tal caso, il CAL rende il parere entro i termini di cui al comma 2, salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di avvalersi della riduzione di tali termini fino alla metà, nei casi di urgenza e ferma la necessità di motivazione, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

6. Decorso inutilmente il termine per rendere il parere del CAL richiesto ai sensi del comma 5, la Giunta regionale può deliberare in via definitiva.

7. Nei casi in cui la Giunta regionale chiede il parere al CAL ai sensi del comma 5, unitamente all'atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione, trasmette alla medesima Assemblea anche il parere del CAL, ove reso, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della Giunta regionale, oppure, nel caso di inutile decorso dei termini per rendere tale parere, ne informa l'Assemblea legislativa.

8. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale.

9. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali ad un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, la Commissione può deliberare che il Presidente della Commissione chieda un nuovo parere al CAL. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

10. L'Assemblea legislativa, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Nei casi di urgenza di cui ai commi 3 e 5 o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza del CAL, secondo le modalità specificate nel regolamento interno del CAL di cui all'articolo 9.

12. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

---

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Procedimento. 1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di cui all'articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

2. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.

4. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.».

---

#### **Art. 4**

##### *Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l'intervento della Giunta regionale.

2. L'intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta per cento dei componenti del CAL.

3. Alla Conferenza di cui al comma 1, prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.

4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.

5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia intervenuta l'intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l'atto per l'approvazione al Consiglio regionale.

---

#### **Art. 5**

##### *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale <sup>(6)</sup>.*

1. Al CAL sono attribuite, ai sensi della legge regionale in materia di ordinamento del Servizio sanitario regionale, le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, già istituita con *legge regionale 27 marzo 2000, n. 29* (Prime disposizioni di recepimento del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma

dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419", d'integrazione e modificazione del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*).

---

(6) Articolo così sostituito dall'art. 62, L.R. 12 novembre 2012, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 63, comma 3, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. 1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è una sezione del CAL, istituita e disciplinata dal titolo I della *legge regionale 27 marzo 2000, n. 29* (Prime disposizioni di recepimento del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419", d'integrazione e modificazione del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*).».

---

### **Capo III - Composizione e funzionamento**

#### **Art. 6**

##### *Composizione e sede*<sup>ov</sup>.

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.
  2. Sono membri di diritto:
    - a) i Presidenti delle Province della Regione;
    - b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
  3. Sono membri elettivi:
    - a) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7;
    - b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis;
    - c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis.
  4. Ai fini della determinazione della popolazione ai sensi del comma 3, si tiene conto dei dati definitivi risultanti dalla più recente rilevazione annuale della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica alla data di adozione dell'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1.
  5. Il CAL ha sede legale presso l'Assemblea legislativa dell'Umbria.
-

(7) Articolo dapprima modificato dall'art. 76, comma 3, L.R. 23 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Composizione e sede. 1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) i Presidenti delle Province della Regione;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono membri elettivi:

a) cinque Consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni;

b) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

c) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

d) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 7, comma 4.».

4. Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale dell'Umbria.».

---

### **Art. 7**

*Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti<sup>®</sup>.*

1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

2. L'atto di convocazione dell'assemblea degli elettori, oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito al comma 1, individua, altresì, le modalità e i termini per la presentazione delle liste di cui al comma 3 e per lo svolgimento dell'elezione.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste plurinominali composte da un numero di candidati non inferiore al numero di Consiglieri da eleggere e non superiore a tale ultimo numero aumentato del cinquanta per cento del numero dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno sei delegati aventi diritto al voto, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione. Ciascun delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista con possibilità di

esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.

---

(8) Articolo dapprima modificato dall'*art. 76, comma 4, L.R. 23 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Modalità di elezione. 1. I Consiglieri provinciali, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), sono eletti, con voto diretto e segreto, dai rispettivi Consigli provinciali con voto limitato a 2 nel caso del Consiglio provinciale di Perugia, a 1 nel caso del Consiglio provinciale di Terni. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

2. I Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b), c) e d), sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche. Ciascun Sindaco o Consigliere comunale, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. I Sindaci di cui all'articolo 6, comma 3, lettere c) e d) sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle due classi demografiche. Ciascun Sindaco, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I Presidenti delle unioni speciali di comuni, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e) sono eletti, con voto diretto e segreto, da un'assemblea costituita dai Presidenti delle unioni speciali di comuni, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

5. Le liste elettorali di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) sono presentate da un numero di elettori almeno pari a quello dei candidati da eleggere;

b) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

c) devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni;

d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

e) limitatamente alle liste di cui ai commi 2 e 3, assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

6. Le elezioni di cui al presente articolo sono convocate nello stesso giorno con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Tale deliberazione è adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

7. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.».



### **Art. 7-bis**

*Modalità di elezione dei rappresentanti di Comuni con meno di quindicimila abitanti <sup>(9)</sup>.*

1. I Sindaci e i Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono eletti rispettivamente dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e da un'assemblea composta da due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione di cui all'articolo 7-ter, comma 3, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili rispettivamente i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste distinte di candidati ciascuna delle quali composta da un numero di candidati non inferiore ad almeno il doppio rispetto al numero dei Sindaci o dei Consiglieri comunali da eleggere e non superiore al triplo dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno il 12% degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei sottoscrittori contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Ciascun Sindaco e ciascun Consigliere comunale delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste contrapposte con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri del CAL indicati all'articolo 6, comma 3, lettera c), fatto salvo che all'assemblea dei Consiglieri comunali partecipa un solo delegato per Comune interessato.

4. I delegati per l'elezione dei Consiglieri comunali di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

---

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

### **Art. 7-ter**

*Disposizioni comuni <sup>(10)</sup>.*

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7-bis sono posti in capo all'Assemblea legislativa.

2. Le liste elettorali di cui agli articoli 7 e 7-bis:

a) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

b) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

c) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

3. Le assemblee elettorali di cui all'articolo 7-bis sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa e hanno luogo lo stesso giorno nel quale si tiene anche l'assemblea elettorale di cui all'articolo 7. L'atto di convocazione oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito dall'articolo 7-bis, commi 1 e 3, indica le modalità e i termini per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle elezioni.

4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.

---

(10) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## **Art. 8**

### *Nomina e costituzione.*

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 7 e 7-bis il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria <sup>(10)</sup>.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.

---

(11) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## **Art. 9**

### *Elezione degli organi e funzionamento.*

1. La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno <sup>(12)</sup>.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi

componenti. La proposta di regolamento interno, prima dell'approvazione, è trasmessa alla Commissione consiliare competente che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Assemblea legislativa <sup>(13)</sup>.

3. [Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo] <sup>(14)</sup>.

---

(12) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Comma abrogato dall'art. 8, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## **Art. 10**

### *Rinnovo e decadenza.*

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 7-bis, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative <sup>(15)</sup>.

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale <sup>(16)</sup>.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Sindaco, se di Comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o Presidente della Provincia. Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis, della lista di appartenenza. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria della lista dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano più di un sesto dei membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3. In tale ipotesi si procede ai sensi del comma 1 <sup>(17)</sup>.

4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

---

(15) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'art. 6,

comma 3, secondo le procedure di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione.». Per le norme di prima applicazione, vedi l'art. 11, comma 1, della suddetta legge.

(16) Comma così modificato dall'art. 76, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 9, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per le norme di prima applicazione, vedi l'art. 11, comma 2, della suddetta legge.

(17) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

### **Art. 11**

#### *Deleghe.*

1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2 possono delegare componenti delle rispettive giunte, anche in ragione delle materie trattate. Per i membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3, la delega è vietata.

---

---

## **Capo IV - Struttura di supporto e finanziamento**

### **Art. 12**

#### *Struttura di supporto.*

1. La Regione assicura il funzionamento del CAL, assegnando le necessarie risorse materiali e umane.

2. In sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica di personale dedicato all'assistenza al CAL resta quella attualmente assegnata.

3. La Regione, sentito il Presidente del CAL, definisce l'entità del contingente di personale di cui al comma 1. Al tal fine, l'eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

---

---

### **Art. 13**

#### *Gettone di presenza e rimborso spese.*

1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.

2. Ai componenti del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei casi e nella misura indicati dall'*articolo 84, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000* <sup>(18)</sup>.

3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione.

---

(18) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto ai componenti un gettone di presenza. Il gettone di presenza è, rispettivamente, di euro venticinque per i membri Sindaci di comune, e di euro settantacinque per i membri Consiglieri comunali e i membri dell'Ufficio di Presidenza. Detta cifra è rivalutata annualmente, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita, in base agli indici ISTAT.».

---

## **Art. 14**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Per l'esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale" (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

---

## **Capo V - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 15**

#### *Norma transitoria.*

1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione.

2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall'*articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34* e successive modifiche e integrazioni.

---

---

**Art. 16**  
*Abrogazioni.*

1. L'*articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34* e l'*articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10* sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell'*articolo 15, comma 1*.

2. Dall'abrogazione di cui al comma 1, ogni rinvio all'*articolo 15 della L.R. n. 34/1998*, operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

---

---